

Autorizzazioni limitate d'installazione

L'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) contiene disposizioni comuni valide per le autorizzazioni limitate d'installazione, che vengono richiamate alla memoria qui di seguito.

A norma dell'articolo 12 cpv. 1 OIBT l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI può rilasciare autorizzazioni limitate d'installazione per lavori d'installazione all'interno di un'impresa (art. 13), per lavori d'installazione su impianti speciali (art. 14) e per il raccordo di materiali elettrici (autorizzazione di raccordo; art. 15). Le autorizzazioni limitate d'installazione indicano: il titolare dell'autorizzazione; la persona, che possiede le conoscenze professionali richieste per il rilascio dell'autorizzazione; e inoltre il tipo e l'estensione dei lavori d'installazione autorizzati e l'organo di controllo (cfr. art. 17 cpv. 2 OIBT). Le autorizzazioni per i lavori d'installazione interni all'impresa indicano inoltre il servizio d'ispezione accreditato, che garantisce l'assistenza tecnica conformemente all'articolo 13 capoverso 4 (art. 17 cpv. 3 OIBT).

Titolare dell'autorizzazione

Titolare dell'autorizzazione è un'azienda che, per eseguire lavori d'installazione, impiega propri dipendenti, che possiedono le conoscenze professionali richieste dall'ordinanza. Queste ultime sono definite negli art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 nonché 15 cpv. 1 e 3 OIBT.

Sono considerate dipendenti dell'impresa le persone, che hanno un impiego fisso presso il titolare dell'autorizzazione, vale a dire che intrattengono con quest'ultimo un rapporto di lavoro secondo l'art. 319 segg. del Codice delle obbligazioni (RS 220). Sono considerate dipendenti dell'impresa anche le persone, che il titolare dell'autorizzazione prende in prestito da un'azienda di occupazione temporanea. L'azienda, il cui scopo principale è la messa a disposizione di personale, è anche denominata «fornitore di personale a prestito». In linea di principio tali aziende devono essere in possesso di un'autorizzazione d'esercizio dell'ufficio cantonale del lavoro (cfr. art. 12 cpv. 1 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito [LC; RS 823.11]). Il prestatore di personale deve inoltre concludere un contratto scritto (contratto di fornitura di personale a prestito) con l'impresa acquisitrice (impresa del titolare dell'autorizzazione limitata d'installazione) (cfr. art. 22 LC).

Portatore dell'autorizzazione

La persona menzionata nell'autorizzazione limitata d'installazione viene denominata portatore dell'autorizzazione. Solo questa persona è autorizzata a eseguire i lavori d'installazione definiti nell'autorizzazione. L'autorizzazione non è trasferibile (art. 18 cpv. 1 OIBT).

Se un'impresa impiega più persone, che eseguono lavori, per i quali è necessaria un'autorizzazione limitata d'installazione, l'impresa deve allora essere in possesso dell'autorizzazione corrispondente per ognuna di queste persone.

Chiunque esegue lavori d'installazione, senza essere portatore della necessaria autorizzazione, si rende colpevole del reato di installazione senza autorizzazione ai sensi dell'art. 42 lett. a OIBT. Lo stesso vale per il responsabile dell'azienda che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato ovvero di paralizzarne gli effetti (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo; RS 313.0).

Campo materiale d'applicazione

L'autorizzazione per lavori d'installazione interni all'impresa consente i lavori a norma dell'art. 13 cpv. 2 OIBT. L'autorizzazione per il raccordo concede il diritto di raccordare e sostituire materiali elettrici fissi allacciati stabilmente (cfr. art. 15 cpv. 2 OIBT). L'autorizzazione limitata per lavori d'installazione su impianti speciali dà il diritto di ese-

guire i lavori d'installazione in essa menzionati (cfr. art. 14 cpv. 2 OIBT). Al riguardo deve trattarsi di lavori, la cui esecuzione, riparazione o modifica richiede conoscenze particolari (ad es. montacarichi, nastri trasportatori, impianti fotovoltaici, impianti di allarme, insegne luminose, battelli). Per lavori d'installazione, che non soddisfano questo criterio, non può essere rilasciata nessuna autorizzazione ai sensi dell'art. 14 OIBT.


Campo locale d'applicazione

L'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali e l'autorizzazione di raccordo sono valide in tutta la Svizzera. L'autorizzazione per lavori d'installazione interni all'impresa si applica all'insieme degli impianti elencati nell'autorizzazione.

Organo di controllo e periodo di controllo

Il titolare dell'autorizzazione può determinare autonomamente l'organo di controllo da nominare nell'autorizzazione. Può scegliere tra un servizio (privato) d'ispezione accreditato e l'ESTI (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 OIBT). Qualora il titolare dell'autorizzazione non prendesse alcuna decisione al riguardo, l'ESTI funge da organo di controllo. Il compito dell'organo di controllo è di controllare periodicamente gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati dal titolare di un'autorizzazione limitata d'installazione. Spetta all'organo di controllo decidere in merito all'estensione del controllo. In generale, i lavori del titolare dell'autorizzazione sono controllati mediante campionatura. In questo modo si determina se la persona menzionata nell'autorizzazione limitata d'installazione possiede ancora le qualifiche necessarie per poter svolgere la propria attività correttamente.

Il periodo di controllo è di un anno per i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 OIBT rispettivamente di cinque anni per i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 o 15 OIBT (cfr. punto 1 lett. a n. 8 e lett. b n. 4 dell'allegato all'OIBT). A seguito di ciò gli impianti costruiti, modificati o riparati dal titolare dell'autorizzazione sottostanno allo stesso periodo di controllo degli altri



impianti elettrici dell'oggetto in questione.

Nessun cumulo

L'autorizzazione limitata per lavori d'installazione su impianti speciali e l'autorizzazione di raccordo non possono essere cumulate (cfr. art. 12 cpv. 2 OIBT). Ciò vale sia per l'azienda che per il portatore dell'autorizzazione. In altre parole: un'impresa non può essere titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 e di un'autorizzazione ai sensi dell'art.15 OIBT, e un dipendente di un'impresa non può essere in possesso contemporaneamente di queste due autorizzazioni. Lo scopo di questa regolamentazione è di evitare che un'impresa titolare di autorizzazioni limitate d'installazione esegua dei lavori, per i quali è necessaria un'autorizzazione generale d'installazione per imprese ai sensi dell'art. 9 OIBT.

Estinzione

Se in caso di autorizzazione limitata d'installazione, la persona che possiede le conoscenze professionali necessarie per il rilascio dell'autorizzazione lascia l'impresa, per quest'ultima l'autorizzazione d'installazione non è più valida (cfr. art. 18 cpv. 2 OIBT).

Modifica e revoca

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a notificare all'Ispettorato, entro due settimane, ogni fattispecie che richiede una modifica dell'autorizzazione d'installazione (art. 19 cpv. 1 OIBT). Tali fattispecie possono essere: dimissioni della persona indicata nell'autorizzazione limitata d'installazione; cambiamento di indirizzo, modifica della ragione sociale.

L'autorizzazione d'installazione è revocata, se le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte; inoltre se nonostante diffida, il titolare dell'autorizzazione o il suo personale infrangono gravemente la presente ordinanza (art. 19 cpv. 2 OIBT).

L'ESTI può rendere pubblica la revoca di un'autorizzazione d'installazione (art. 19 cpv. 3 OIBT).

Dario Marty, direttore

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

